

"Come proteggere la propria creatività: software, videogames, apps e fumetti - copyright o brevetto?"

Proprietà industriale e copyright, cosa tutelano e come, rapporti tra gli istituti e strategie di tutela.

Avv. Sara Landucci



Servizio di primo orientamento in materia di marchi e brevetti di Unioncamere Toscana,

Polo tecnologico lucchese 18.12.2017

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Crisi della divisione classica :

l'estetica al diritto d'autore

- creazioni destinate alla fruizione intellettuale,
es. beni immateriali surreali

la tecnologia ai brevetti

- innovazioni in cui la creatività ha un obiettivo pratico/ funzionale

software (che ha una funzione utilitaristica)



**Il diritto industriale ed il diritto d'autore
con impianti normativi
che rispondono a due originarie diverse logiche.**



RIFLESSI DELLE DUE DIVERSE LOGICHE NEL DIRITTO

- In generale è necessario depositare una domanda formale per ottenere un **Titolo di Proprietà Industriale**, che sorge in capo al soggetto richiedente come conseguenza della procedura di concessione o registrazione (**formalità costitutive**).
- In generale **non è necessaria alcuna formalità** affinché sia costituito il diritto d'autore, che sorge in capo all'autore come conseguenza diretta della creazione dell'opera (deposito opzionale o superfluo).



LO STESSO BENE IMMATERIALE PUO' TROVARE TUTELA

SIA NEL DIR IND.

SIA NEL DIR. AUT.

**LE NUOVE TECNOLOGIE E LA MULTIMEDIALITA' HANNO RESO
SOTTILE LA DIFFERENZA**

STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: PRINCIPALI ISTITUTI

D.Lgs. n. 30 del 10.02.2005 «**Codice della Proprietà Industriale**»

- Diritti di proprietà industriale **titolati**:
 - Brevetto per invenzione industriale
 - Modello di utilità
 - Disegno/Modello
 - Marchio
- Diritti di proprietà industriale **non titolati**:
 - Informazioni aziendali segrete artt. 98, 99.
 - Marchio di fatto (usato, notorio) artt. 12, 20, 21, 22.



IL BREVETTO

Art. 45 c.p.i

Può costituire oggetto di brevetto

la soluzione **nuova ed inventiva** di un problema **tecnico**.

- Non sono considerate come invenzioni: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni. 3.

Ma si esclude la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto ((concerne)) scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.



BREVETTO INV. IND. E MOD. U.

Cosa si può brevettare?

Prodotti, procedimenti.

3 Requisiti Fondamentali DELLA SOLUZIONE TECNICA:

- **NOVITA'** (a livello mondiale)
- **ATTIVITA' INVENTIVA** (non evidente al tecnico del settore)
- **APPLICAZIONE INDUSTRIALE** (in qualsiasi tipo di industria)

Esclusiva limitata territorialmente e temporalmente (20a)



IL MODELLO DI UTILITA'

Art. 82 c.p.i.

Può costituire oggetto di brevetto per modello d'utilità la **forma** nuova di una macchina, di uno strumento, di un utensile od oggetto atta a conferire al prodotto particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego

BREVETTO per MOD. U.

Cosa si può brevettare?

Modello/forma

Requisiti Fondamentali:

- **NOVITA'** (a livello mondiale)
- **PARTICOLARE EFFICACIA**-comodità

Esclusiva limitata territorialmente e temporalmente (10)



LA PROCEDURA PRESSO L'UIBM

Deposito all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di una domanda di brevetto, completa di allegati e tasse.

Durata massima: 20 anni dal deposito, 10 anni per i M.U., pagando tasse di mantenimento

BREVETTO EUROPEO

Ufficio Brevetti Europeo (EPO) con sede principale a Monaco.

Stati UE + altri (Svizzera, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania...) Totale 38 Stati

DOMANDA INTERNAZIONALE PCT


Paesi aderenti: ora 152, in tutto il mondo. Il trattato è gestito dal WIPO/OMPI (agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra). La parte tecnica è di competenza dell'EPO.



TUTELA PACKAGING – SOLUZIONE TECNICA – BREVETTO PER I.I o M.U.



Mr. Rausing inventa e brevetta un contenitore per liquidi, nonché un procedimento per inserire al suo interno il liquido stesso



IL MARCHIO

- **Segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa** da quelli altrui. Il marchio deve essere chiaramente e precisamente identificabile dall'Autorità e dal terzo. Oggi il nuovo Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea indica i seguenti tipi di marchio:
 - Denominativo
 - Figurativo
 - Di forma
 - Di posizione
 - A motivi ripetuti
 - Di colore unico
 - Combinazione di colori
 - Sonoro
 - Di movimento
 - Multimediale
 - Ologramma

La legge di delegazione EU n. 163/2017 è entrata in vigore il 21.11.2017:
il governo italiano deve recepire le modifiche
al Regolamento comunitario previste dal Reg. 2015/2424



REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

- **Tra i Requisiti Fondamentali**
- **NOVITA'** assenza sul mercato di segni identici o simili per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini –
- **CAPACITA' DISTINTIVA** capacità di un prodotto o servizio di distinguersi da altri presenti sul mercato e di distaccarsi dalla denominazione generica dei beni che contraddistingue - "originalità"
- **LICEITA'** (dir. Autore)



CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

- UN MARCHIO CARATTERIZZA PRODOTTI E SERVIZI
- I PRODOTTI E I SERVIZI SONO SUDDIVISI IN **45 CLASSI** SECONDO UNO STANDARD INTERNAZIONALE: LE PRIME 34 RIGUARDANO I PRODOTTI, LE ALTRE 11 RIGUARDANO I SERVIZI
- AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE BISOGNA INDICARE **LA/E CLASSI** IN RELAZIONE ALLE QUALI SI INTENDE TUTELARE IL MARCHIO
- ECCEZIONE: L'ESTENSIONE DELLA TUTELA NEI MARCHI CHE GODONO DI RINOMANZA

Classe 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini supporti di registrazione magnetica, dischi acustici compact disk, dvd e altri supporti di registrazione digitale meccanismi per apparecchi di prepagamento registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer software estintori

Classe 16 Carta e cartone stampati articoli per legatoria fotografie cartoleria e articoli per ufficio, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico materiale per artisti e per il disegno pennelli materiale per l'istruzione o l'insegnamento fogli, pellicole e buste in materie plastiche per l'imballaggio e la confezione caratteri tipografici, clichés

Classe 28 Giochi, giocattoli apparecchi di videogiochi articoli per la ginnastica e lo sport

Classe 41 Educazione formazione divertimento attività sportive e culturali

Classe 42 Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi servizi di analisi e di ricerche industriali progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer



LIMITI DI TERRITORIALITA'

Il diritto esclusivo sulle diciture, loghi o altri segni, attribuito dall'Attestato di Registrazione, ha un'efficacia territorialmente limitata allo Stato per il quale il marchio stesso viene depositato.

- ✓ NO A MARCHIO "MONDIALE" !
- ✓ SI' A CONVENZIONI INTERNAZIONALI semplifcative!

LA PROCEDURA PRESSO L'UIBM

Deposito all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di una domanda di registrazione, completa di esemplare e tasse.

Durata massima: 10 anni rinnovabile illimitatamente pagando tasse di mantenimento

LA PROCEDURA ALL'ESTERO

1. Convenzione internazionale sul MARCHIO DELL'UE: 28 STATI
2. Accordo/Protocollo sul MARCHIO INTERNAZIONALE: 94 STATI
3. Singoli DEPOSITI NAZIONALI nei Paesi di interesse non aderenti ad alcun Trattato Internazionale





IL MARCHIO HA UNA
FUNZIONE DISTINTIVA: è
tutelato e senza limiti di tempo
a condizione che sia usato per
ciò per cui è richiesto



IL DISEGNO/MODELLO

art. 31, 1° comma, c.p.i. “possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli **l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte** quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento **a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”**



Tra i Requisiti Fondamentali

- **NOVITA'** sussiste purché il disegno o modello non sia identico ad uno già divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda (n.b. rileva l'u.i.). In Italia, ed in Europa, ("anno di grazia" per le divulgazioni dell'autore). In Cina, ad es., no.
- **CARATTERE INDIVIDUALE** l'impressione generale che il disegno o modello suscita **nell'utilizzatore informato** deve essere diversa da quella in esso suscitata da qualsiasi altro disegno/modello già divulgato (bisogna tener conto del margine di libertà di cui ha beneficiato l'autore nel settore individuato con la classe specificata al momento del deposito)
- Necessario individuare **la classe merceologica del prodotto secondo l'Accordo di Locarno (8/10/1968)**; di seguito alcuni titoli:
 - CLASSE 14 strumenti di registrazione, di telecomunicazione e di elaborazione dei dati
 - CLASSE 16 articoli di fotografia, cinematografia o di ottica
 - CLASSE 21 giochi, giocattoli, tende e articoli sportivi
 - CLASSE 32 simboli grafici e logo, motivi decorativi per superfici, ornamenti
- **Non si può registrare** il design che
 - RISPONDE **ESCLUSIVAMENTE ALLE FUNZIONI TECNICHE** DEL PRODOTTO
 - **NON E' VISIBILE** DURANTE L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL CONSUMATORE FINALE (PERCHÉ PARTE DI UN PRODOTTO COMPLESSO)



IL DISEGNO/MODELLO ALL'ESTERO

• **Registrazione DISEGNO/MODELLO COMUNITARIO**

DIFFERENZE ESSENZIALI CON LA NORMATIVA ITALIANA:


- Titolo unitario valevole contemporaneamente in 28 Stati.
- Protezione dei modelli anche senza necessità di deposito (con limiti di durata, 3 anni e non 5 rinnovabili sino a 25, e tutela, solo copie identiche in mala fede, non la **coincidenza creativa fortuita**).
- Deposito Internazionale disegni/modelli **ACCORDO DE L'AJA (06 novembre 1925** e succ. modifiche) - Adesione di una trentina di Stati.
- Procedura semplificata che permette di designare con una pratica sola diversi Paesi nei quali estendere il disegno/modello.
- Il deposito internazionale dà vita a tante tutele sul piano nazionale, autonome tra loro ed equiparate a singoli depositi nazionali.
- Singoli **DEPOSITI NAZIONALI** nei Paesi di interesse non aderenti ad alcun Trattato Internazionale.




Con il deposito del DESIGN IL TITOLARE ... Può prendere tempo?



Esempi di REGISTRAZIONE DEL design




Design
contenitore



Design prodotto



Decoro



Icona animata



GUI



Esempi di design

- Serie di articoli:

Complementarità estetica e funzionale:
gruppo di prodotti generalmente
considerati come un insieme
e utilizzati insieme



Sovrapposibilità di tutele?

- Una forma nuova può essere:
- marchio 3D
- design registrato/non registrato
- Brevetto/brevetto per MU (con deposito congiunto al design)
- design che presenta carattere creativo e valore artistico

Copyright

L. n. 633 del 22.04.1941 e successive modifiche e integrazioni
(EUCD 29/2001, WIPO Copyright Treaty 20.12.1996)
«Protezione del diritto d'autore»

ART. 1 (sintesi)

Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla:

- Letteratura;
- Musica;
- Arti figurative;
- Architettura;
- Teatro e Cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti:

- Programmi per elaboratore creativi;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore



Copyright

Requisiti Fondamentali

- Carattere creativo dell'opera:



l'impronta/personalità dell'autore, nella nuova forma di esposizione scelta, **originalità**
una forma d'espressione



LDA non tutela l'idea di base,
l'argomento, il concetto

Trib. To 27 maggio 2011 (caso Sutter-Esquire; spot Emulsio)

Copyright-brevetto

- COPYRIGHT  FORMA ?
- BREVETTO  CONTENUTO ?

STRUMENTI DI TUTELA DELLE OPERE DELL'INGEGNO DI CARATTERE CREATIVO: PRINCIPALI ISTITUTI

ART. 2 (sintesi)

In particolare, sono comprese nella protezione di questa legge le opere:

1. Letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;
2. Musicali con o senza parole;
3. Coreografiche e pantomimiche;
4. Scultura, pittura, disegno, incisione;
5. Disegni e Architettura;
6. Teatro e Cinematografia;
7. Le opere fotografiche [...] sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8. Programmi per elaboratore creativi... Esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma;
9. Le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto;
10. Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.



Segue art. 2

- In particolare, sono comprese nella protezione di questa legge le opere ...
- **elenco tassativo/esemplificativo?**

FORMAT ? (tra forma e contenuto!)

Individuazione degli elementi strutturali
con ambientazione, personaggi e narrazione



PERSONAGGIO DEI FUMETTI ?

Immagine disegnata + forza del carattere

(Trib. Milano 21.01.2008, caso Calvin and Hobbes, Bill Watterson)

Contenuto patrimoniale del diritto d'autore

Artt. 12-19 LDA

Diritto esclusivo di pubblicare l'opera

Di utilizzare economicamente l'opera in modo **originale** o **derivato** attraverso:

- Diritto es. di **riprodurre l'opera in copie** (stampa, fotografia, cinematografia, e ogni altro proc. di riproduzione)
- Diritto es. di **trascrivere** l'opera da orale in scritta
- Diritto es. di **eseguire o rappresentare** l'opera musicale, cinematografia, di pubblico spettacolo, dell'opera orale
- Diritto es. di **comunicare l'opera al pubblico** (TV, Radio, Internet)
- Diritto es. di **distribuire** l'opera o gli esemplari in commercio
- Diritto es. di **tradurre** l'opera
- Diritto es. di **noleggiare** l'opera

Artt. 25: Durata, 70 anni dopo la morte dell'autore

Diritti disponibili (art. 1376 c.c.)

Difesa della personalità dell'autore

Art. 20 LDA

Diritto morale

- “indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva **il diritto di rivendicare la paternità dell'opera** e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Diritto indisponibile

Trasferimento di diritti

Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra di loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Art. 109

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

Art. 110

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.



CONTRATTUALIZZARE

Trasferimento di diritti

N.B

L'art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera per effetto ed in esecuzione di un contratto d'appalto concluso con l'autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente;
Cassazione civile, sez. I, 27/07/2017, n. 18633




CONTRATTUALIZZARE

Trasferimento di diritti



COPYRIGHT



COPYLEFT



CREATIVE
COMMONS

DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE (TITOLO II e II bis)

- Diritti del produttore di fonogrammi
- Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisivi o sequenze di immagini in movimento
- Diritti audiovisivi sportivi
- Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva
- Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori
- Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali
- Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
- Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali
- Diritti relativi alle fotografie
- Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto
- Diritti relativi alla corrispondenza epistolare
- Diritti relativi al ritratto
- Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
- Diritti del costituente di banche dati

OPERE DELL'INGEGNO: Titolo II - Capo V - DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

Art. 87 (c.d. semplice fotografia).

Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.



Titolo II - Capo V - DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

Art. 88

Spetta al fotografo il diritto esclusivo **di riproduzione, diffusione e spaccio** della fotografia, [...].

Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. [...].

OPERE DELL'INGEGNO: Titolo II - Capo V - DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

Art. 89

La **cessione del negativo** o di **analogo mezzo di riproduzione** della fotografia comprende, salvo patto contrario, **la cessione** dei diritti previsti all'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

Art. 90

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

- 1) **il nome** del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2) **la data dell'anno** di produzione della fotografia;
- 3) **il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata** (ATTENZIONE! Artt. 107 -109 CBCP- caso David di Michelangelo, Trib. di Firenze 2017: Galleria dell'Accademia di Firenze-Visit Today).

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.



OPERE DELL'INGEGNO: Titolo II - Capo V - DIRITTI RELATIVI ALLE FOTOGRAFIE

Art. 91

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

Art. 92


Il diritto esclusivo sulle fotografie **dura vent'anni** dalla produzione della fotografia.



Fair use

- Usi didattici e scientifici
- Usi espressivi del diritto di cronaca, commento , critica e discussione nei limiti dello scopo informativo
- Usi privi di finalità commerciale e scopo di lucro,
- Usi che non pregiudicano lo sfruttamento economico dell'opera integrale per la quantità o qualità del contenuto diffuso

Creatività, tutele congiunte: DOVE INDIRIZZARE LA TUTELA?

- Marchio
Distintività
per consumatore medio
 - Brevetto/M.U.
Step inventivo per esperto
ramo/particolare efficacia
 - Design
Carattere individuale
per utilizzatore informato
 - Diritto
d'autore/diritti
connessi
Da ...l'impronta d'autore ... a
- 
- Software

IL SOFTWARE è originale se?

La protezione del diritto d'autore riguardante programmi per elaboratori (il "**software**", che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quella riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell'originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, **fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.** La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di tutela il programma "Giava", predisposto per le agenzie di viaggio e composto da una sezione contabile e da una sezione per la vendita dei biglietti, valutandolo originale sia sotto il profilo della funzionalità, sia sotto quello strutturale e algoritmico del "software"); **Cassazione civile, sez. I, 12/01/2007, n. 581**

CONCLUSIONI

Il ritmo dello sviluppo delle nuove tecnologie, che sono il mezzo con cui oggi si esprime e comunica la creatività e la cultura, non potrà trovare risposte calzanti ed immediate nella normativa sulla proprietà intellettuale



E' NECESSARIO CONOSCERE
TUTTI GLI ISTITUTI DISPONIBILI NELL'ORDINAMENTO
PER POTERNE SFRUTTARE LE POTENZIALITA'



ING. MARI & C. SRL
RINGRAZIA PER LA CORTESE
ATTENZIONE
ARRIVEDERCI A PRESTO

Avv. Sara Landucci

ING. MARI & C. Srl - Viale San Concordio 473B – 55100 LUCCA
www.mari.it - info@mari.it